



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 2369 del 18.06.2026

Corte Sportiva di Appello n.46

Seduta del giorno 18.06.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico, avv. Daniele Grano.

Visto il reclamo presentato dalla società Pol. Sorrento codice FIP 003517 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1603, di cui al C.U. n° 2343 del 01/06/2026, relativo alla gara n° 9449 del campionato di categoria giovanile Under 15 maschile regionale con il quale è stata comminato alla propria società:

- squalifica campo per 5 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone e per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, con aggressione con obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso con ammenda [art. 29,3B RG rec., art. 29,4A RG rec., art. 17,5 RG];
- ammenda di Euro 1.500,00 per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. e per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, con aggressione [art. 29,3B RG rec., art. 29,4A RG rec.].

Sentito telefonicamente il sig. Napolitano Biagio, commissario di campo, il quale riferiva, in primo luogo, di essere stato identificabile nella propria qualità, avendo svolto le mansioni già nella gara del concentramento immediatamente precedente e poiché lo comunicava espressamente ai tifosi nei momenti concitati, prima dell'aggressione subita.

Specificava, inoltre, che il soggetto autore dell'aggressione era certamente identificabile quale tifoso della squadra ricorrente per quello che lo stesso gli riferiva al momento e anche successivamente.

L'aggressione consisteva in una forte spinta a due mani all'altezza del petto del commissario.

Sentito telefonicamente il Sig. Fiorentino Giovanni, presidente della ricorrente, il quale, riportandosi al contenuto del ricorso, dichiarava che, al termine della gara, in conseguenza di un gesto estremamente provocatorio da parte di un tifoso della squadra ospite nei confronti dei tifosi della squadra di casa, questi ultimi scendevano in campo e avevano un confronto acceso ma unicamente verbale con quelli della squadra ospite. Confronto che veniva prontamente sedato dai dirigenti delle due squadre e dal commissario di campo, il quale peraltro, a dire del ricorrente, non era identificabile come tale.

Sentito telefonicamente il Sig. Esposito Emanuele, primo arbitro, il quale dichiarava che, al termine della gara:

- i tifosi della squadra ospite rivolgevano gesti provocatori a quelli della squadra di casa;
- in conseguenza di tali gesti, il pubblico di casa scendeva in campo per rispondere alle offese;
- il commissario di campo, intervenuto per placare gli animi, veniva violentemente spinto da un tifoso della squadra di casa, anch'egli sceso dagli spalti unitamente agli altri.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

- accertata la ricostruzione dei fatti;
- letto il rapporto arbitrale e la dichiarazione del commissario di campo;
- ascoltati il presidente della reclamante, il commissario di campo e il primo arbitro;
- ritenute applicabili nel caso di specie le circostanze attenuanti di cui all'art. 21,4A (reazione a un fatto ingiusto altrui), essendo pacifico ed evidente il comportamento offensivo e provocatorio di parte della tifoseria avversaria, e l'attenuante di cui all'art. 21,4 up RG, per aver avuto la ricorrente un comportamento fattivo al fine di sedare sul nascere i tafferugli tra le tifoserie.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma dei provvedimenti sanzionatori comminati dal giudice sportivo:

- riduce a complessive tre giornate la squalifica del campo di gara.
- revoca l'ammenda di € 1.500,00
- conferma nel resto

Dispone incamerarsi il 75% della tassa reclamo.

Napoli, 18 giugno 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli